

Fondo di garanzia costituito presso l'INPS

Fondo di garanzia costituito presso l'INPS: i crediti, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti agli ultimi tre mesi di lavoro

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Civile Lavoro, Sentenza n. 2230 del 30/01/2020

Con sentenza del 30 gennaio 2020, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Civile Lavoro, in merito di recupero crediti ha stabilito che in tema di obbligo del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS di pagare, ai sensi del d.lgs. n. 80 del 1992, i crediti, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti agli ultimi tre mesi di lavoro, avuto riguardo al principio di effettività della tutela, enunciato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 10 luglio 1997 (causa C 272/95 – Maso ed altri, Gazzetta ed altri c. INPS e Repubblica Italiana), e con interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di ragionevolezza, il termine di dodici mesi decorrente a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata ex art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. cit. va calcolato senza tenere conto del tempo intercorso fra la data di proposizione dell'atto di iniziativa volto a far valere in giudizio i crediti del lavoratore (necessario per la precostituzione del titolo esecutivo e, quindi, per dare inizio all'esecuzione forzata) e la data di formazione del titolo esecutivo stesso, fermo restando che la garanzia potrà essere concessa soltanto qualora, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.

**Corte Suprema di Cassazione, Sezione Civile Lavoro, Sentenza
n. 2230 del 30/01/2020**

**Fondo di garanzia costituito presso l'INPS: i crediti, diversi
da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto,
inerenti agli ultimi tre mesi di lavoro**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. __ – Presidente –

Dott. __ – rel. Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

Dott. __ – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso __ proposto da:

I. – ricorrente –

contro

C. – controricorrente –

avverso la sentenza n. __ della CORTE D'APPELLO di ROMA,
depositata il __ R.G.N. __;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del __ dal Consigliere Dott. __;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. __ che ha concluso per l'accoglimento del primo e quarto motivo, accoglimento parziale terzo motivo, rigetto del secondo motivo.

udito l'Avvocato __;

udito l'Avvocato __.

Svolgimento del processo

1. La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Rieti che aveva accolto la domanda di C. di condanna di I. – Fondo di Garanzia – a pagare Euro __ per TFR, __ e __, ferie non godute, festività, oltre accessori.

La Corte territoriale, confermato il rigetto dell'eccezione di decadenza L. n. 639 del 1970, ex art. 47 e di prescrizione, ha rilevato l'inammissibilità dell'impugnativa dell'Inps circa l'avvenuto riconoscimento di emolumenti diversi dal TFR in quanto con l'appello l'Istituto si era limitato a manifestare l'impossibilità di comprendere la motivazione della sentenza del Tribunale, pur essendo invece la stessa comprensibile, ed a richiamare, per ben sette pagine, la disciplina del Fondo di garanzia senza alcun riferimento alla fattispecie concreta o alla sentenza impugnata.

2. Avverso la sentenza ricorre l'Inps con 4 motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste C.

Motivi della decisione

3. Con il primo motivo l'Inps denuncia violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. e censura la sentenza per aver ritenuto inammissibile l'appello con riferimento

agli emolumenti diversi dal TFR. Secondo la Corte I. in sede di appello di sarebbe limitato a manifestare una impossibilità di comprendere la sentenza del Tribunale ed a richiamare la disciplina del Fondo di garanzia senza alcun riferimento alla fattispecie concreta.

Il ricorrente, ai fini della specificità del ricorso in cassazione, riporta interi stralci del ricorso di C., davanti al Tribunale di Rieti, della comparsa di costituzione di I., della sentenza del Tribunale di Rieti che aveva riconosciuto la fondatezza della domanda di C., e l'appello di I. con il quale si sottolineavano i requisiti di accesso al fondo (massimale per legge, la garanzia operava solo se i tre mesi finali del rapporto di lavoro rientravano nel periodo di dodici mesi precedente il provvedimento di apertura della procedura concorsuale o la data di inizio di esecuzione; l'intervento del fondo era escluso se il lavoratore percepisse redditi alternativi).

4. Il motivo è fondato. Va rilevato infatti, che l'Istituto ha ampiamente dimostrato, ai fini della necessaria specificità del ricorso in cassazione, le questioni sollevate fin dal primo grado con le quali erano state poste questioni di diritto, riproposte in appello a seguito dell'accoglimento della domanda di C. da parte del Tribunale.

Oltre ad aver riportate la memoria di costituzione in primo grado, nonché i tratti salienti della sentenza del Tribunale di Rieti, favorevole alla lavoratrice, l'Istituto ha riportato il contenuto ed i tratti salienti dell'appello ove affermava di nulla dovere a C., considerati i requisiti di accesso al fondo previsti dalla normativa.

Priva di rilievo è l'osservazione della controricorrente secondo cui l'Istituto non avrebbe mai contestato i conteggi depositati dalla lavoratrice, atteso che l'Istituto ha opposto di nulla dovere alla lavoratrice ed ha, a tal proposito,

sollevato questioni di diritto non ponendo, invece, problemi di quantificazione delle somme dovute, ma dello stesso diritto della lavoratrice di percepire alcunché.

5. Con il secondo motivo l'Inps denuncia violazione del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 1, comma 2, art. 2, comma 1, lett. B). Rileva che i crediti di lavoro si riferivano al periodo __ non rientrando nei dodici mesi precedenti l'inizio dell'azione forzata, risalente al __, sulla base del decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo in data __.

Il motivo è infondato. L'iniziativa della C. è tempestiva non potendosi porre a suo danno il periodo necessario per munirsi del titolo. In tal senso si è pronunciata questa Corte (cfr. Cass. n. 22011/2008) secondo cui *"avuto riguardo al principio di effettività della tutela enunciato dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea nella sentenza 10 luglio 1997 (causa C 272/95 – Maso ed altri, Gazzetta ed altri c. INPS e Repubblica Italiana) e con interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di ragionevolezza, il termine di dodici mesi decorrente a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata ex art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. cit. va calcolato senza tener conto del lasso di tempo intercorso fra la data di proposizione dell'atto di iniziativa volto a far valere in giudizio i crediti del lavoratore (siccome necessario per la precostituzione del titolo esecutivo e, quindi, per dare inizio all'esecuzione forzata) e la data di formazione del titolo esecutivo stesso"*. Nella specie risulta che la ricorrente, il cui rapporto di lavoro era cessato il __, con tempestivo ricorso del __ aveva chiesto un decreto ingiuntivo; che quest'ultimo era stato opposto dalla società ed il giudizio definito con sentenza del __; che esperito senza esito le procedure esecutive, con domanda del __ aveva chiesto l'intervento del Fondo di garanzia e respinta tale domanda, in data __ aveva presentato istanza di fallimento, respinta dal Tribunale il __ per situazione

debitoria inferiore a Euro __, e che, infine, con domanda del __ aveva sollecitato l'intervento del Fondo di garanzia.

Per le considerazioni che precedono il motivo deve essere rigettato stante la tempestività dell'azione di C.

6. Con il terzo motivo I. denuncia violazione del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1, con riferimento all'art. 2109 c.c. Censura il riconoscimento dell'indennità ferie non godute in quanto avente natura risarcitoria e non retributiva.

Il motivo è fondato nei sensi di seguito esposti.

Premesso che il motivo è ammissibile in quanto, come specificato con riferimento al primo motivo, l'Istituto ha censurato la sentenza del Tribunale che aveva integralmente accolto le domande di C., va rilevato che in merito all'indennità sostitutiva delle ferie, questa Corte ha avuto modo di evidenziarne la natura mista, sia risarcitoria che retributiva (Cass. n. 20836/2013, n. 1757/2016, n. 14599/2017). Si è, infatti, chiarito che l'indennità sostitutiva delle ferie non fruita è volta a compensare il danno derivante dalla perdita del periodo di riposo, ma è anche connessa al sinallagma contrattuale e costituisce il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali. Da tali considerazioni questa Corte ha fatto discendere l'assoggettamento a contribuzione previdenziale a norma della L. n. 153 del 1969, art. 12 (Cass. n. 13473 del 29/05/2018), nonché l'inclusione nella base di calcolo per l'indennità di fine rapporto (Cass. n. 20836 del 11/09/2013).

La funzione di tutela del lavoratore cui è predisposto il Fondo di garanzia deve comunque condurre a valorizzare la natura retributiva dell'indennità, sicché deve ritenersi componente dell'obbligazione del Fondo l'indennità sostitutiva

delle ferie, per la parte maturata nel trimestre di riferimento (e non, come avverte Cass. 12/06/2017, n. 14559, maturata nel corso dell'intero rapporto), così come ritenuto dalla Corte territoriale (cfr. in tal senso Cass. n. 24890/2019), in tali termini, pertanto, il motivo deve essere accolto rimettendo al giudice di rinvio il compito di effettuare tale accertamento.

7. Con il quarto motivo I. denuncia violazione del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 2, censura l'inosservanza del massimale stabilito per legge. Rileva che nell'anno __ il massimale era di Euro __ al mese. I giudici di merito avevano riconosciuto a C. Euro __ mentre l'importo massimo che essa avrebbe potuto percepire era di Euro __.

Il motivo è fondato. Circa l'eccezione formulata dalla contro ricorrente secondo cui I. aveva sollevato la questione solo in Cassazione o, se proposta in appello, sarebbe stata tardiva, va rilevato che questa Corte ha affermato che *"non costituisce domanda o eccezione nuova il motivo di appello col quale si deduce l'erronea determinazione da parte del giudice di primo grado del limite massimo, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 2, del pagamento dovuto dal Fondo di garanzia istituito presso l'I.N.P.S., trattandosi di questione attinente alla esatta determinazione del quantum del diritto posto dal lavoratore a fondamento della pretesa e che deve essere contenuto, secondo la previsione della legge istitutiva, nei limiti di un massimale direttamente conoscibile dal giudice"* (cfr. Cass. n. 12028/2003).

8. In conclusione la sentenza deve essere cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio che si atterrà ai principi sopra esposti.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il quarto motivo, nonché il terzo nei sensi di cui in motivazione; rigetta il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 30_01_2020 n. 2230